CORECOM Comitato Regionale per le Comunicazioni VENETO	Presidente Vice Presidente Dirigente	Tommaso Razzolini Stefano Rasulo ~~Roberto Ciambetti~~ Sabrina Doni Jacopo Rodeghiero Maurizio Santone

Deliberazione n. 42 del 28 ottobre 2026

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXXXX / WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS S.R.L. (GU14/835842/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Tommaso Razzolini	**X**	
Stefano Rasulo	**X**	
Roberto Ciambetti		**X**
Sabrina Doni	**X**	
Jacopo Rodeghiero	**X**	

Preso atto altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'ufficio Supporto Corecom e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la *"Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"*, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza XXXXXXXXXXXX del 30/04/2026 acquisita con protocollo n. 0161512 del 30/04/2026;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquista agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente ha attivato il contratto per il servizio dati dal 2021.

Contesta: costi più elevati al pattuito e un malfunzionamento.

Ha comunicato la disdetta contrattuale in data 30.08.2025 e non ostante ciò, la fatturazione è proseguita oltre ai trenta giorni previsti per legge.

Contesta l'addebito dei costi di chiusura/penali che ritiene non dovuti

2. La posizione dell'operatore

L'istanza dell'utente risulta del tutto carente dell'indicazione dei fatti da cui derivano le pretese e che costituirebbero a detta del XXXX un inadempimento a carico dell'operatore.Nella relativa sezione, infatti, l'utente si limita ad elencare una serie di profili di violazione da parte dell'operatore in via del tutto generica, senza indicare i fatti in cui ravvisare tali violazioni e senza allegare alcuna documentazione che possa in qualche modo fornirne riscontro. A titolo esemplificativo: - Per i "Costi più elevati al pattuito" nulla è dato sapere su cosa intenda contestare l'istante, quali siano i costi pattuiti e in che modo siano stati addebitati, pretesi o riscossi costi del servizio superiori a quanto oggetto del contratto; - Per "Malfunzionamento" controparte non esplicita ulteriormente, non descrive fatti e non fornisce documentazione a riguardo; - Per "Fatturazione successiva ai 30 giorni previsti per legge", non è comprensibile a cosa si riferisca l'utente, non indica a quali fatture si riferisca e da dove derivi tale termine di 30 giorni asseritamente previsto da legge per la fatturazione; - Per "Addebito costi di chiusura/penali non dovuti" ugualmente l'istante si limita ad allegate la circostanza ma non chiarisce in alcun modo a quali costi di chiusura/penali si riferisca. Indeterminatezza e genericità delle richieste dell'istante Analoga indeterminatezza si riscontra anche nelle richieste avanzate dall'utente. Per la voce: "Rimborso non dovuto", non è possibile capire dall'istanza a cosa l'utente si riferisca. Non risulta che istante abbia effettuato rimborsi né pagamenti non dovuti all'operatore. Il XXX, invece, risulta moroso degli oneri per ritardata e mancata restituzione degli apparati ricevuti in comodato d'uso e dei costi di chiusura del contratto, come da fatture in atti. Per la voce: "Liquidazione indennizzi", l'istante non indica a quali indennizzi si riferisca o a che titolo li pretenda e mancando totalmente la descrizione dei fatti lamentati dalla XXX risulta impossibile risalire a quali eventuali indennizzi l'istante pretenderebbe. Infine, per la voce: "Chiusura contratto e ritiro recupero Crediti", si può solo evidenziare che il contratto risulta già cessato sin dal 02.10.2025. Indeterminatezza e genericità dei "disservizi segnalati": anche nella sezione del formulario dedicata ad eventuali disservizi segnalati l'utente manca di descrivere fatti e si limita ad un elenco di fattispecie generico e privo di ogni riscontro. Nulla ci dice l'istante riguardo alle presunte "modifiche delle condizioni contrattuali", né la presenta "contestazione fatture" (il "reclamo del 30.08.2025" non risulta in alcun modo prodotto in atti, mentre la comunicazione di tale data è una comunicazione di recesso da contratto e niente più); circa la voce "Altro" si crede che non ci sia nulla da aggiungere….; quanto alla "mancata lavorazione disdetta" risulta provato il contrario, le fatture prodotte dallo stesso utente sono proprio relative alla chiusura del contratto a fronte dell'intervenuto recesso, che l'utente ha inoltrato via pec in data 23.08.2025 ovvero 30 giorni prima della chiusura del contratto (02.10.2025). La documentazione prodotta dall'istante: fermo quanto sopra in merito all'assoluta ed irrimediabile carenza dei presupposti minimi di contenuto dell'istanza, e della conseguente inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, per mero scrupolo di difesa si esamina la documentazione prodotta dall'utente per chiarirne il contenuto e l'irrilevanza nel presente procedimento.

copia cartacea

Anzitutto listante produce nr. 2 fatture dell'operatore. Quanto alla fattura n. XXXXXX del 30.01.2026 si tratta dell'addebito degli importi dovuti dalla cliente per non aver mai restituito gli apparati ricevuti in comodato d'uso gratuito all'inizio del rapporto. Come da condizioni generali di contratto, infatti, il cliente che riceva gli apparati in comodato, ha l'obbligo di restituirli, a sue spese, entro 30 giorni e in mancanza deve corrispondere all'operatore € 5,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, sino ad un massimo di 20 giorni, ed in caso di mancata restituzione il costo dei medesimi, come riportato chiaramente anche nelle condizioni generali di contratto (artt. 5.5 e 5.6) È bene evidenziare che non si tratta quindi di costi di dismissione o di penali per il recesso dal contratto, ma di risarcimento danni per la ritardata/mancata restituzione di beni che l'utente aveva in uso ma di proprietà dell'operatore. Quanto alla fattura XXXXXXX del 02.10.2025, questa è sì relativa a costi di dismissione a seguito della cessazione del contratto, ma corrisponde ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore per la dismissione dell'utenza come peraltro dichiarati anche in condizioni generali di contratto come corrispondenti a 1h lavorative amministrazione (€ 20,00) e 1h lavorativa area tecnica (€ 20,16) (art. 11.2). L'utente allega poi alla sua istanza di definizione una comunicazione via pec del 31.10.2025 che riporta in calce la comunicazione di recesso del 30.08.2025. Conteggiando i 30 giorni dalla ricezione quale termine per la chiusura dell'utenza e rilevato che la fattura relativa ai costi di dismissione della stessa reca data 02.10.2025 non pare potersi ravvisare alcuna anomalia. Per tutto quanto sopra, visto che l'istanza della XXXXXX è del tutto priva dei requisiti di ammissibilità ex art. 6 comma 1 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, costituiti dall'allegazione dei fatti origine della controversia e dall'indicazione delle richieste dell'istante, si chiede che l'istanza venga dichiarata inammissibile. In subordine vista la documentazione prodotta dall'istante, vista la mancanza di riscontro 4 nella stessa per qualsivoglia violazione astrattamente addebitabile all'operatore, respingere le richieste dell'istante in quanto infondate e prive di qualsiasi riscontro.

Con memoria di replica depositata in data 24.06.2026 l'utente precisa quanto segue.

In merito all'ammissibilità del GU14 depositato e delle contestazioni effettuate: poco meritevoli di pregio e pretestuose appaiono sul punto le eccezioni di controparte. Si chiede pertanto al Corecom adito di rigettarle in quanto destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto. In merito alla disdetta del 23 agosto 2025. fatturazione successiva che si contesta: parte istante inviava disdetta in data 23.8.2025. La circostanza è pacifica in quanto anche controparte conferma tale circostanza. L'operatore non lavorava la disdetta ricevuta a continuava - del tutto illegittimamente – la fatturazione (si vedano le fatture del 2.10.2025 n. XXXXX e del 30.1.2026 n. XXXXXX. Sul punto, si evidenzia, come per legge la fatturazione dovesse ultimarsi dal 22.9.2025. Si chiede pertanto il ricalcolo dei canoni addebitati ed il relativo rimborso, oltre ad indennizzi. Orbene, ai fini di un idoneo inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni". Ne consegue che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore deve attivarsi per rendere effettivo il recesso nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla predetta normativa. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l'utente ha diritto allo storno o al rimborso delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa. La facoltà di recesso è stata regolamentata, da ultimo, con Delibera Agcom n. 487/18/CONS, il cui all. A, Capoverso III, n. 9 e n. 10, stabilisce testualmente che «[t]ale facoltà, essendo senza vincoli temporali, può essere esercitata in ogni momento, fatto salvo l'obbligo di preavviso di cui al punto successivo. 10. L'utenza deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore di telecomunicazioni con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni. L'utenza deve poter conoscere anche il lasso temporale necessario per il compimento, da parte dell'operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione o trasferimento così da poterne valutare l'opportunità. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso». Granitica è la giurisprudenza Agcom sul fatto che il preavviso non possa essere superiore a 30 giorni e che tale normativa si applica a tutti gli utenti (privati e non) che sottoscrivono contratti per adesione. In ragione di ciò, si contesta la fatturazione di Vodafone Italia Soa successivamente alla data del 22.9.2025. In merito agli addebiti per costi di chiusura e/o dimissione o mancata restituzione router: in merito ai costi addebitati nella fattura n. XXXXXX per la mancata restituzione del router, si evidenzia come con pec del 30.10.2025 (non contestata e data per ricevuta da controparte) parte

istante abbia chiesto la modalità di restituzione del router in comodato. L'operatore telefonico non ha mai risposto da detta pec e abbia invece emesso la fattura n. XXXXXX. Si chiede pertanto lo storno/annullamento di detta fattura. In relazione ai costi di dismissione (fattura n. XXXXXX), si ricorda che parte istante è un consumatore e si applica la legge n. 40/2007. Sul punto, si ricorda "..Ai sensi della legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), nei contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia deve essere garantita la libertà dell'utente di recedere senza spese non giustificate da costi dell'operatore. In particolare, l'articolo 1, comma 3, della legge sancisce la nullità delle clausole contrattuali che impongono agli utenti, in caso di recesso anticipato, spese non giustificate dai costi sostenuti dagli operatori. Pertanto, non avendo la Società debitamente giustificato il dettaglio dei costi sostenuti nell'ambito delle operazioni di disattivazione, si ritiene che il relativo importo non sia dovuto e il fatto che tale voce sia eventualmente riconducibile ad una espressa previsione contrattuale, ovvero a una esplicita informativa, resa nella brochure dell'Offerta commerciale relativa al contratto sottoscritto, non legittima di per sé l'addebito. Peraltro, fermo restando la normativa sopra richiamata, anche ai sensi dell'articolo 8.16 delle Linee guida della direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge, è previsto che "l'utente non deve versare alcuna penale, comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze, poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da costi degli operatori" (DELIBERA N. 48/19/CIR conforme a DELIBERA N. 33/19/CIR). In merito alla debenza dei costi di recesso e al cosiddetto riallineamento dell'offerta. I gestori telefonici sostengono che la sottoscrizione di un'offerta promozionale rappresenta un accordo accessorio a quello principale, con la conseguenza che il recesso anticipato dall'offerta promozionale è una fattispecie diversa dal recesso dal contratto base (non soggetta quindi all'applicazione dell'art. 1, comma 3, L. 40/2007). Chiaro quindi l'intento dell'operatore telefonico di voler promuovere delle normali tariffe commerciali (prive, quindi, di alcuna promozione) per poi rivendicare che la tariffa sottoscritta non era quella cosiddetta a "prezzo pieno" (mai proposta al cliente, n.d.r.), ma quella "scontata" a cui il medesimo cliente avrebbe invece aderito. Basterà infatti un'attenta consultazione delle proposte commerciali formulate dall'operatore telefonico sui principali network televisivi e/o testate giornalistiche e/o siti internet per poter verificare che i costi dei piani tariffari pubblicizzati siano proprio quelli che il gestore sostiene essere invece il frutto di un'offerta base (cioè a prezzo intero, n.d.r.) su cui poi viene operata una promozione (cosiddetto sconto, n.d.r.). In questo modo, peraltro, l'operatore telefonico si precostituisce la possibilità di sottrarre il contratto (in essere con il cliente, n.d.r.) all'applicazione della Legge Bersani per l'eventuale addebito di "penali" in conseguenza di un eventuale recesso anticipato operato dall'utente con profili di illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1344 c.c.. In merito alla congruità ed alla proporzionalità dei costi di recesso. Si evidenzia al Giudicante come il principio sostenuto da controparte sia quello che in ragione degli sconti applicati, l'operatore telefonico necessita dell'intera durata contrattuale per "rientrare" del mancato guadagno legato alla promozione. Orbene, appare ictu oculi come lo schema contrattuale in parola non possa prescindere dal momento in cui interviene la chiusura del contratto e dall'importo addebitato dall'operatore telefonico a titolo di "Somma dovuta per recesso anticipato". Infatti, un addebito effettuato comunque nella sua interezza e a prescindere dal momento in cui interviene il recesso, costituirebbe di fatto una "penale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40/2007. La condotta posta in essere dall'operatore opererebbe infatti un "fortissimo" deterrente al passaggio ad altro operatore con conseguentemente grave compressione della libertà contrattuale del cliente debole. Libertà contrattuale che la normativa speciale applicabile al caso di specie tende a preservare. In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di cui sopra, si ribadisce come l'operatore telefonico "rientri" del costo della promozione mediante il saldo dei piani tariffari applicati al cliente, mentre quest'ultimo ottiene l'applicazione di una tariffa promozionale/scontata invece di quella intera Conditio sine qua non dell'operazione è che il rapporto contrattuale abbia una durata di almeno di 24 mesi. Se così è, appare ictu oculi come la perdita economica che Vodafone Italia spa sarebbe costretta a sopportare sia in ogni caso parametrata al momento in cui l'utente decide di recede anticipatamente dal contratto in essere. Quindi, nel caso in cui tale momento sia posizionato tanto più vicino alla scadenza contrattuale, tanto minore sarà evidentemente la perdita in parola. In ragione delle considerazioni di cui sopra, si chiede a Codesto Corecom di voler rideterminare i costi addebitati dall'operatore telefonico a titolo di "penale" che altrimenti sarebbero privi di qualsivoglia ragionevolezza. In merito ai costi di recesso in generale. Sul punto ed in primo luogo, si fa rilevare come la cosiddetta "Legge Bersani" (art. 1, terzo comma, Legge 40/2007) preveda che agli utenti dei servizi di telefonia, di comunicazione elettronica e televisivi, i quali decidono di recedere dal contratto stipulato con l'operatore, non possono essere addebitate da quest'ultimo "spese non giustificate da costi dell'operatore". Eventuali clausole difformi sono nulle. Chiaro che l'obiettivo perseguito dalla normativa speciale sia quello di impedire che l'imputazione di qualsiasi voce di costo

alle attività di recesso rafforzi proprio quell'effetto di "Retention" del cliente che il D.L. n. 7 del 2007 (ora Legge n. 40/2007) ha inteso neutralizzare. Appare ictu oculi che la tempistica dell'addebito dei "Costi di dismissione" per recesso/disattivazione" all'utente (al momento cioè della chiusura anticipata del contratto a 24 mesi, n.d.r.) e la rilevante quantificazione degli stessi costituisca a tutti gli effetti un "fortissimo deterrente al passaggio ad altro operatore con conseguentemente grave compressione della libertà contrattuale del cliente debole che invece la normativa speciale tende a tutelare". Si consideri che comunque i costi di dismissione – per essere ritenuti legittimi da Agcom – devo essere preventivamente vagliati da tale Autorità.

L'utente quindi chiede:

i. presa d'atto della chiusura del contratto con codice cliente n. XXXXXX;
ii. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Wireless Group Communication Srl in merito alla mancata lavorazione della disdetta del 23.8.2025 ed in conseguenza di ciò condannare l'operatore telefonico al ricalcolo delle fatture emesse successivamente ai 30 giorni di cui alla legge n. 40/2007 con conseguenti storni/rimborsi di quanto non dovuto;
iii. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Wireless Group Communication Srl in merito agli addebiti per rate router e/o costi di dimissione costituenti penali e/o comunque costi non dovuti ai sensi della legge 40 del 2007 ed in conseguenza di ciò condannare l'operatore telefonico al ricalcolo delle fatture emesse con conseguente storno/rimborso di quanto non dovuto;
iv. gli indennizzi di cui dall'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere accolte.

La richiesta sub i) può considerarsi superata, poiché il gestore, nella propria memoria difensiva, ha confermato che il contratto è cessato il 02.10.2025.

Con riferimento alle richieste formulate sub ii) e sub iii), nel ritenere opportuno procedere al loro esame congiunto, in ragione della stretta connessione oggettiva e logico-giuridica che le caratterizza, si precisa quanto segue.
Nell'esaminare le fatture in contestazione, si evidenzia che la fattura del 02.10.2025 contiene i costi di dismissione del servizio (pari a € 49,00), mentre nella fattura del 30.01.2026 sono addebitati i costi relativi al ritardo nella restituzione dell'apparato unitamente al costo dello stesso (pari a complessivi € 244,00=).
Al riguardo, deve rilevarsi che le fatture oggetto di contestazione risultano emesse in conformità alle previsioni contenute nelle Condizioni generali di contratto del gestore e, in particolare, a quanto disposto dagli artt. 5.5, 5.6 e 11.2.
Gli importi addebitati trovano, pertanto, il proprio fondamento nella disciplina negoziale applicabile al rapporto, che regolamenta i presupposti e le modalità della fatturazione, nonché nella documentazione prodotta dall'operatore a riscontro della corretta esecuzione del contratto.
Nel caso di specie, l'operatore ha assolto il proprio onere documentale mediante la produzione delle Condizioni generali di contratto e degli elementi contabili dai quali emerge la corrispondenza tra le voci fatturate e le previsioni contrattuali richiamate.
Ne consegue che l'emissione dei documenti contabili non può ritenersi irregolare né arbitraria, essendo avvenuta nel rispetto delle condizioni accettate dalle parti e della disciplina contrattuale applicabile tra le parti.
A ciò si aggiunga il fatto che non ha nessuno rilievo, in questa sede, quanto dedotto da parte istante secondo cui, con PEC del 31 ottobre 2025, avrebbe comunicato al gestore la propria disponibilità al ritiro degli apparati, senza ricevere riscontro.
La restituzione delle apparecchiature, infatti, costituisce un adempimento posto a carico del cliente, il quale è tenuto ad attivarsi concretamente secondo le modalità previste dal contratto e indicate dall'operatore, provvedendo alla riconsegna presso i punti abilitati ovvero mediante spedizione, ove consentita.
La mera comunicazione di disponibilità al ritiro, non accompagnata da ulteriori iniziative idonee a rendere effettiva la restituzione, né dalla prova di un impedimento imputabile al gestore, non vale pertanto ad assolvere tale obbligo né a trasferirne l'onere sull'operatore.
Ne consegue che il mancato ritiro a domicilio, in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, non può essere invocato per giustificare l'omessa riconsegna degli apparati o per escludere le conseguenze economiche previste in caso di mancata restituzione.
Per tutto quanto sopra precisato, pertanto, le richieste sub ii) e sub iii) non possono essere accolte.

In relazione alla richiesta sub iv), si rileva che la stessa, formulata mediante un generico richiamo agli «indennizzi di cui all'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS», non individua le specifiche condotte dell'operatore asseritamente rilevanti, né precisa i disservizi lamentati, il periodo interessato e gli ulteriori elementi di fatto necessari.
Tale indeterminatezza non consente di ricondurre la vicenda a una o più delle fattispecie tipizzate dalla disciplina applicabile, né, conseguentemente, di verificare la sussistenza dei relativi presupposti o di procedere alla quantificazione dell'eventuale indennizzo.
La domanda, pertanto, non può essere accolta

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXX nei confronti di WIRELESS GROUP COMMUNICATIONS s.r.l.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Tommaso Razzolini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.